

**REGOLAMENTO
PER LA SEGNALAZIONE
DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le segnalazioni di nominativi di professionisti iscritti all'albo da parte dell'Ordine in riscontro a richieste provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati. Restano escluse le segnalazioni di terne di collaudatori, già oggetto di specifico regolamento.

Le segnalazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:

- nominativi per le terne per le commissioni giudicatrici degli Esami di Stato;
- referenti dell'Ordine in gruppi di lavoro, commissioni e simili presso enti pubblici o privati;
- professionisti esperti in specifici settori o ambiti dell'ingegneria.

La finalità del presente regolamento è quella di individuare le procedure, modalità e criteri con i quali il Consiglio dell'Ordine effettua le segnalazioni, che devono essere conformi ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Art. 2 – Incarichi retribuiti da parte di soggetti privati

Qualunque richiesta che provenga da un soggetto privato che preveda un incarico retribuito (ad es. offerta di lavoro o di collaborazione) deve essere gestita mediante l'apposito portale WorkIng, predisposto dal CNI e a cui l'Ordine ha aderito. Le richieste vengono evase mediante il referente WorkIng e la segreteria dell'Ordine, con l'invito alla registrazione al portale del soggetto richiedente e la successiva pubblicazione dell'offerta di lavoro sul portale WorkIng da parte del referente dell'Ordine, se territorialmente competente.

In caso di richieste specifiche, valutate dal Consigliere Segretario, è facoltà del Consiglio dare maggior risalto alla richiesta anche mediante l'inoltro a tutti gli iscritti tramite mail e/o pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 3 – Gestione ordinaria delle richieste di segnalazione nominativi

Le richieste di segnalazione di nominativi devono pervenire all'Ordine tramite mail, PEC o posta. Eventuali richieste provenienti da soggetti non identificati o non identificabili non daranno luogo a nessuna segnalazione.

La richiesta è messa all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio dell'Ordine successiva alla data della richiesta e viene evasa in due sedute di Consiglio distinte.

Nella prima seduta, il Consiglio stabilisce collegialmente i criteri di scelta, quali ad esempio la categoria dei destinatari dell'avviso (tutti gli iscritti o specifiche categorie/elenchi di iscritti), la scadenza per la presentazione delle candidature, i criteri di valutazione e l'eventuale peso e punteggio minimo e massimo dei singoli criteri, oltre all'eventuale punteggio minimo globale per l'accesso alla selezione.

La comunicazione dell'avviso di selezione va inviata tramite mail o PEC e pubblicata sul sito dell'Ordine nella categoria "news", indicando i criteri di valutazione adottati.

Nella seconda seduta, il Consiglio procede alla valutazione delle candidature pervenute e alla redazione della graduatoria dei nominativi da segnalare sulla base dei criteri precedentemente individuati.

La graduatoria rimarrà valida per eventuali subentri che si rendessero necessari per qualunque motivo. Qualora la richiesta preveda una scadenza non compatibile con la gestione ordinaria sopra riportata, viene adottata la procedura di cui al punto successivo.

Art. 4 – Procedura per richieste con tempistiche ristrette

La seguente procedura è applicabile in via residuale qualora le tempistiche fornite dal richiedente non consentano la gestione ordinaria della richiesta in due sedute di Consiglio.

La procedura, da stabilire su indicazione del Consigliere Segretario, consiste generalmente nei seguenti passaggi:

1. divulgazione della richiesta a tutti gli iscritti dell'Ordine tramite mail e pubblicazione sul sito dell'Ordine nella categoria "news";
2. raccolta delle candidature per un periodo minimo di 3 giorni;
- 2.1. se non sono previste o convocate sedute di Consiglio entro il termine fissato dal richiedente: valutazione delle candidature sulla base di uno o più criteri oggettivi da parte di una Commissione giudicatrice formata dal Presidente, dal Consigliere Segretario e dal RPCT;
- 2.2. se è stata convocata una seduta di Consiglio entro il termine fissato dal richiedente: determinazione dei criteri di valutazione in seduta di Consiglio e successiva valutazione da parte di una commissione incaricata dal Consiglio delle richieste pervenute;
3. redazione di un verbale di valutazione delle candidature in cui siano evidenziati i criteri di valutazione utilizzati, i punteggi attribuiti per ciascun criterio ai candidati, i nominativi della commissione;
4. successiva segnalazione del nominativo prescelto e comunicazione agli esclusi del nominativo indicato;
5. ratifica della segnalazione nella seduta di Consiglio successiva.

E' facoltà del Consiglio non procedere con la segnalazione qualora le tempistiche siano troppo ristrette e ritenute non consone per una adeguata partecipazione degli iscritti, qualora non pervengano manifestazioni di interesse e/o qualora il Consiglio lo ritenga opportuno. Della motivazione della mancata segnalazione va dato atto al richiedente.

Art. 5 – Requisiti minimi dei professionisti da segnalare

I professionisti che possono essere segnalati devono:

- essere iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Trieste;
- essere in regola con il pagamento dei canoni di iscrizione;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo alla data della richiesta;
- non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non aver subito un provvedimento disciplinare nei precedenti 2 anni.

Art. 6 – Valutazione ordinaria delle richieste in sede di Consiglio

La valutazione ordinaria delle richieste durante le sedute di Consiglio viene effettuata sulla base delle candidature pervenute nei termini fissati e dei criteri e punteggi individuati nella seduta precedente.

I professionisti che desiderano candidarsi devono allegare obbligatoriamente un sintetico CV relativo alla specifica competenza richiesta ed eventuale documentazione ulteriore ritenuta di interesse.

La valutazione viene effettuata assegnando a ciascun criterio il relativo punteggio.

Qualora i criteri di selezione siano stati esplicitati nell'avviso e dalla documentazione prodotta dal candidato non emerga o non sia possibile reperire l'informazione richiesta, alla valutazione del relativo criterio non verrà attribuito alcun punteggio.

I criteri di valutazione devono essere oggettivi e determinare preferenzialmente una valutazione quantitativa oggettiva. Le valutazioni soggettive e qualitative devono essere adottate solo in via residuale.

I criteri di valutazione, a titolo esemplificativo, sono:

- esperienza professionale nello specifico settore richiesto;
- competenze maturate in ambito accademico;
- preferenza per anzianità di iscrizione / giovani iscritti;
- specifici corsi con esame finale nel settore richiesto;
- precedenti nomine in ambito ordinistico per specifico settore;
- valutazione positiva da precedenti segnalazioni.

A parità di valutazione, si procede secondo un criterio preferenziale o a sorteggio informatico.

La graduatoria finale deve riportare i punteggi dei singoli candidati, gli eventuali candidati esclusi dalla valutazione e/o dalla graduatoria con le relative motivazioni, i partecipanti alla commissione valutatrice e eventuali ulteriori note utili per eventuali successivi accessi e/o controlli.

Art. 7 – Designazione terne per le commissioni giudicatrici degli Esami di Stato

La designazione delle terne per le commissioni giudicatrici degli Esami di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere avviene secondo la specifica normativa vigente.

Il presente articolo stabilisce i requisiti minimi per la designabilità dei candidati e i criteri di selezione in caso di nominativi eccedenti quelli designabili per ciascuna categoria e/o terna o in caso di carenza di candidature pervenute.

A seguito della relativa comunicazione ministeriale, la richiesta di candidatura con indicazione delle date di svolgimento degli esami viene inviata a tutti gli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito dell'Ordine fornendo, quale scadenza per la presentazione delle candidature, un termine minimo di 10 giorni o comunque compatibile con la successiva valutazione delle candidature nella seduta di Consiglio immediatamente precedente alla scadenza fissata per la designazione delle terne.

Qualora non pervengano sufficienti candidature nei tempi indicati nella comunicazione per designare almeno 2 nominativi per ciascuna delle terne richieste dalla normativa, è facoltà del Consiglio contattare l'elenco dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità nei 5 anni precedenti per reperire i restanti nominativi per ciascuna terna richiesta.

Tutte le candidature devono essere valutate secondo requisiti oggettivi per la singola categoria per la quale si sono candidati (professori, professionisti, dirigenti pubblici). Qualora la valutazione non raggiunga un punteggio minimo predeterminato, il nominativo viene escluso dalla graduatoria per la designazione.

Il requisito minimo dell'assolvimento dell'obbligo formativo, di cui all'Art. 5, viene derogato per la casistica in oggetto.

Qualora i nominativi per una specifica categoria e/o terna siano eccedenti i posti disponibili, la designazione viene effettuata sulla base del principio di rotazione, escludendo i nominativi segnalati nella designazione dell'anno precedente, dopo la valutazione preliminare di tutti i candidati.

Della valutazione e dei criteri adottati, schematizzati con una griglia di valutazione, deve essere data evidenza mediante un verbale da conservare per eventuali future richieste di accesso agli atti.

Art. 8 – Referenti dell’Ordine in gruppi di lavoro, commissioni e simili in enti pubblici o privati

Le nomine di professionisti quali referenti, delegati, rappresentanti dell’Ordine in gruppi di lavoro, commissioni e simili (di seguito gruppi) presso enti pubblici o privati devono essere effettuate secondo i principi di trasparenza e rotazione.

Non è consentita la nomina dello stesso professionista in più di 3 gruppi contemporaneamente, salvo che non siano pervenute sufficienti candidature o candidature ritenute non adeguate (con punteggio minimo).

Qualora l’incarico conferito al professionista segnalato preveda a qualunque titolo la corresponsione di un compenso, rimborso o indennità, non è consentita la nomina dello stesso professionista in un altro gruppo fino alla cessazione dell’incarico precedente, salvo che non vi siano sufficienti candidature o candidature idonee.

In mancanza di candidature è facoltà del Consiglio nominare d’ufficio un professionista esperto previa verifica della disponibilità del professionista stesso. Per la nomina d’ufficio è preferibile fare riferimento a liste di professionisti, se attinenti all’incarico richiesto (CTU, coordinatori, TCA, collaudatori, professionisti antincendio, etc.).

Il professionista segnalato deve relazionare periodicamente sull’attività svolta per conto dell’Ordine, con cadenza almeno annuale.

Art. 9 – Richieste di professionisti esperti in determinati ambiti

Le richieste da parte di soggetti pubblici o privati per la segnalazione di uno o più professionisti che siano esperti in specifici settori o ambiti dell’ingegneria non determinano una valutazione dei soggetti da nominare da parte dell’Ordine. Le candidature raccolte, con la documentazione eventualmente richiesta a corredo della domanda, verranno trasmesse al soggetto richiedente per la successiva scelta da parte del richiedente.

Qualora la richiesta provenga da un soggetto pubblico sulla base di una specifica disciplina/norma (a titolo esemplificativo la segnalazione di nominativi per le commissioni comunali per il paesaggio, organismo tecnico), la valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri generali di cui ai punti precedenti.

Art. 10 – Rendicontazione

Al fine di valutare l’operato del professionista per eventuali successive nomine, la validità della procedura di selezione ed eventualmente aggiornare il presente regolamento, è facoltà del Consiglio richiedere al soggetto che ha chiesto il nominativo una valutazione dopo lo svolgimento dell’incarico richiesto.